

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori NEBBIA, BERLINGUER, SCARDAONI, VESENTINI,
CUTRERA, POLLICE, TORNATI, TORLONTANO, SERRI, NATALI, BOATO,
SPADACCIA, OSSICINI e ONGARO BASAGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 1988

Norme aventi lo scopo di far diminuire gli incidenti stradali

ONOREVOLI SENATORI. – Come è ben noto, ogni anno sulle strade italiane per incidenti stradali muoiono circa 10.000 persone e circa 250.000 persone sono infortunate. Questi incidenti rappresentano un vero spreco di vite umane e di salute e un costo per le persone coinvolte e per l'intera collettività.

Le cause degli incidenti stradali e i mezzi per diminuirne il numero sono stati oggetto di numerosissime indagini in molti Paesi: è certo che la probabilità che si verifichi un incidente è direttamente proporzionale alla velocità a cui procedono gli autoveicoli. Il numero annuo di incidenti stradali è quindi direttamente proporzionale alla velocità massima ammessa per gli autoveicoli.

Il presente disegno di legge prevede una diminuzione della velocità massima ammessa per gli autoveicoli in Italia e il divieto dell'uso, nella pubblicità, di messaggi che mettano in evidenza o esaltino la possibilità di superare i massimi valori consentiti sulle strade.

La Lega per l'ambiente e altre associazioni ecologiche hanno da tempo sollecitato un abbassamento degli attuali limiti di velocità ammessi per gli autoveicoli in Italia, non solo per far diminuire il numero dei morti e degli infortunati per incidenti stradali, ma anche per il fatto che alle velocità più elevate è più elevato il consumo di energia e vengono immesse nell'atmosfera maggiori quantità di gas di combustione nocivi e inquinanti.

La velocità massima degli autoveicoli in Italia è regolata dagli articoli 102 e 103 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 23 giugno 1959).

L'articolo 103 stabilisce al primo comma che nei centri abitati gli autoveicoli non devono superare la velocità di 50 chilometri orari, salva la facoltà degli enti proprietari delle strade di fissare limiti diversi; per il resto l'articolo 102 del testo unico citato stabilisce che «è obbligo del conducente regolare la velocità dei veicoli in modo che..... essa non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e causa di disordine o di intralcio per la circolazione».

Dalla fine degli anni '50 non solo è aumentato il parco di autovetture circolanti, ma è aumentata la potenza dei motori e quindi la velocità che gli autoveicoli possono raggiungere.

In molti Paesi sono stati adottati limiti di velocità per le autovetture sulle strade e autostrade, fino al severo limite delle 55 miglia orarie (90 chilometri orari) adottato negli Stati Uniti.

In Italia i primi limiti di velocità sono stati fissati all'indomani della crisi petrolifera dell'autunno 1973. È ben noto, infatti, che una autovettura che procede a 120 chilometri orari consuma da 1,4 a 1,6 volte più carburante rispetto a quando procede a 90 chilometri orari; i consumi di energia aumentano proporzionalmente a mano a mano che aumenta la velocità al di sopra dei 120 chilometri orari.

Il decreto ministeriale 28 novembre 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 29 novembre 1973) stabiliva che sulle strade statali, provinciali e comunali la velocità degli autoveicoli non avrebbe dovuto superare i 100 chilometri orari, mentre sulle autostrade era imposto il limite massimo di 120 chilometri orari.

La materia è stata oggetto di nuova regolamentazione alcuni anni dopo, con la legge 8 agosto 1977, n. 631 (*Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 31 agosto 1977), la quale stabilisce che i limiti massimi generali di velocità possono essere stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

I decreti sono stati due, entrambi datati 29 ottobre 1977 ed entrambi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 4 novembre 1977.

Uno dei due decreti stabilisce che gli autoveicoli con motore di cilindrata inferiore a 600 centimetri cubici non possono superare la velocità di 80 chilometri orari sulle strade statali, provinciali e comunali e di 90 chilometri orari sulle autostrade.

Gli autoveicoli con motori aventi cilindrata compresa fra 600 e 900 centimetri cubici non possono superare la velocità di 90 chilometri orari sulle strade statali, provinciali e comunali esterne agli abitati e non possono superare il limite di 110 chilometri orari sulle autostrade.

L'altro decreto stabilisce che le autovetture con cilindrata fra 900 e 1300 centimetri cubici non possono superare il limite massimo di 100 chilometri orari sulle strade statali, provinciali e comunali esterne agli abitati e di 130 chilometri orari sulle autostrade e sulle strade assimilabili alle autostrade.

Per le autovetture con cilindrata superiore a 1300 centimetri cubici i limiti massimi di velocità sono di 110 chilometri orari sulle strade statali, provinciali e comunali esterne agli abitati e di 140 chilometri orari sulle autostrade e sulle strade assimilabili alle autostrade.

In ambito europeo il nostro Paese è quello che consente, insieme alla Repubblica federale di Germania, i più alti limiti di velocità.

Il disegno di legge di cui si propone l'approvazione stabilisce che il limite massimo di velocità per gli autoveicoli non possa in alcun caso superare i 120 chilometri orari sulle autostrade e sulle superstrade e i 90 chilometri orari sulle altre strade.

Si può stimare che la limitazione di velocità indicata nel presente disegno di legge faccia diminuire ogni anno (a parità di passeggeri-kilometro) di 1.000-2.000 unità i morti e di 25.000-40.000 unità i feriti per incidenti stradali.

Gli studi disponibili indicano che tale diminuzione dei limiti massimi di velocità consente di diminuire il consumo di benzina e di carburante diesel di una quantità compresa fra le 500.000 e un milione di tonnellate all'anno e anche di diminuire l'immissione di gas inquinanti, soprattutto ossidi di azoto NO_x , nell'atmosfera.

La Comunità europea ritiene di consigliare una diminuzione della velocità degli autoveicoli come «in definitiva vantaggiosa per l'ambiente». In tale senso ha operato la Svizzera, che ha ridotto dal 1° gennaio 1985 la velocità da 130 a 120 chilometri orari sulle autostrade.

I limiti di velocità indicati e la regolamentazione della pubblicità, al fine di favorire una più corretta educazione del pubblico, hanno anche lo scopo di favorire una evoluzione tecnologica delle autovetture verso standard e prestazioni, diversi dalla velocità, in linea con gli orientamenti accolti nei Paesi industriali.

L'articolo 1 del presente disegno di legge fissa nuovi limiti di velocità per le strade statali, provinciali e comunali e per le autostrade e le strade ad esse assimilate.

L'articolo 2 fissa norme per quanto concerne la pubblicità degli autoveicoli e l'editoria che di essi tratta, relativamente alla velocità.

L'articolo 3 estende tali norme alle motociclette.

L'articolo 4 prevede l'installazione sulle autovetture di sistemi automatici di controllo.

L'articolo 5 detta le sanzioni e l'articolo 6 prevede alcune esclusioni dal dettato della legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È stabilito per tutte le autostrade e superstrade, con caratteristiche autostradali, del territorio italiano, e comunque come valore assoluto non superabile in alcun caso, il limite di velocità di 120 chilometri orari per tutti gli autoveicoli.

2. Per tutte le altre strade è stabilito il limite massimo di velocità di 90 chilometri orari.

3. Restano in vigore tutte le altre limitazioni di velocità più restrittive stabilite dalle leggi vigenti e dalle diverse autorità competenti, comprese quelle specifiche per mezzi di trasporto diversi dagli autoveicoli.

Art. 2.

1. È fatto divieto ai produttori e venditori di autoveicoli o mezzi di trasporto fare riferimento nei messaggi pubblicitari di ogni forma, diretti o indiretti, alle prestazioni di detti autoveicoli, qualora esse siano in contrasto con le norme della presente legge.

2. È fatto divieto a qualsiasi editore di riportare su riviste di ogni tipo e genere test relativi alle prestazioni di autoveicoli, nei quali si faccia esplicito riferimento al superamento dei limiti di velocità previsti dalla presente legge.

Art. 3.

1. Le norme previste agli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano anche alle motociclette di ogni cilindrata, così come le sanzioni previste al successivo articolo 5.

Art. 4.

1. A partire dal 1999 ogni autoveicolo dovrà essere dotato di un sistema automatico e protetto, non modificabile dal proprietario

dell'autoveicolo ed ispezionabile dalle autorità di polizia, di registrazione dei dati principali di esercizio dell'autoveicolo, ivi compresa la velocità.

2. I dati così registrati costituiscono prova di eventuali reati per un periodo di tempo fino a quarantotto ore successive alla registrazione del dato.

Art. 5.

1. I contravventori alle disposizioni dell'articolo 1 sono puniti con una sanzione amministrativa di lire 300.000 e con l'iscrizione della contravvenzione sulla patente di guida.

2. L'eventuale ripetizione dell'infrazione è punita la prima volta, oltre che con la sanzione amministrativa, con la sospensione della patente per un periodo di sei mesi e la seconda volta con la sospensione della patente per un periodo di un anno.

3. Ulteriori violazioni comportano la sospensione della patente per un periodo di cinque anni.

4. I contravventori alle disposizioni dell'articolo 2 sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

Art. 6.

1. Le norme della presente legge non si applicano agli autoveicoli che esercitano attività agonistica su appositi circuiti, temporaneamente o stabilmente ad essi riservati.